
Da: Di Francescantonio Bonifacio (UniCredit)
<Bonifacio.DiFrancescantonio@unicredit.eu>
Inviato: martedì 3 giugno 2014 18:15
A: SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2
Cc:
Oggetto: Informativa al pubblico Stato per Stato - UniCredit

Spett.le Banca d'Italia,
in riferimento al documento per la consultazione contenente il recepimento nella regolamentazione italiana dell'articolo 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD4) in materia di Informativa al pubblico Stato per Stato, si riportano i seguenti quesiti:

1.
Per quanto concerne la modalità di pubblicazione, si indica in generale che "*Tali informazioni andranno pubblicate in allegato al bilancio d'impresa ovvero al bilancio consolidato*".
Sebbene l'istruzione rappresenti una chiara indicazione a partire dal 2015, si richiede cortesemente se – per quanto concerne la pubblicazione al 1° luglio 2014 – le informazioni riferite al 31.12.2013 potranno essere pubblicate sul sito web.
2.
Si richiede cortesemente di esplicitare le fonti normative cui far riferimento in tema di "Contributi pubblici ricevuti", al fine di fornire indicazioni alle Entità del Gruppo italiane ed estere per circoscrivere la rilevazione delle fattispecie; in particolare, si richiede se sia possibile riferirsi agli Articoli 107 e 108 del TFEU.
3.
Viene riportato che "*Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla base degli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*".
Al riguardo si richiede cortesemente di chiarire più in dettaglio le procedure di verifica che devono essere richieste al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e le relative tempistiche.
In particolare, potrebbe essere utile conoscere se le banche debbano richiedere un'attività specifica ed una relazione separata al revisore dei conti, o se sia sufficiente la relazione di revisione sul bilancio.
Per quanto concerne i dati non strettamente contabili (es. Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno) si richiede se occorra concordare con il revisore esterno le relative procedure di verifica, ovvero siano escluse dal perimetro di verifica.
Per quanto riguarda il periodo transitorio ed i relativi obblighi informativi (ivi inclusi quelli applicabili alle sole G-SII), si chiede di cortesemente confermare che le informazioni non debbano essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti,
si porgono cordiali saluti.

Bonifacio Di Francescantonio
Head of Group Regulatory Reporting

*This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Thank you!*